



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0003961**
del 26/03/2019 ore 14:03:52
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: sc

Roma, 26 MAR. 2019

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Torino
Via Carlo Alberto, 59
10123 TORINO**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 31/2019-Incompatibilità-Attività d'impresa agricola.

Con il quesito formulato il 22 febbraio, l'Ordine chiede di sapere se versi in una situazione di incompatibilità un iscritto che sia socio di una società semplice agricola. Nel quesito si precisa che l'iscritto assumerebbe un ruolo limitato assimilabile a quello di 'socio di capitale' lasciando l'esercizio dell'attività imprenditoriale agli altri soci e non si qualificerebbe come imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).

Sulla questione evidenziata, si segnala quanto segue.

L'art. 4, co. 1, del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 stabilisce una specifica ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e lo svolgimento di attività di impresa agricola¹ qualora questa sia esercitata dall'iscritto per conto proprio (in nome proprio o altrui); si deve, pertanto, ritenere preclusa, in linea di principio, la possibilità per l'iscritto di esercitare la suddetta attività. L'incompatibilità è, tuttavia, esclusa se l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività

¹ Vd. Art. 2135 (Imprenditore agricolo) c.c.:

"1. E' imprenditore agricolo il soggetto che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

2. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

3. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico². Tale disposizione delinea i limiti entro i quali ricorre l'ipotesi di incompatibilità tra l'esercizio della professione e quello dell'attività di impresa (ivi compresa quella agricola). Si precisa, infatti, che in caso di attività di impresa svolta dall'iscritto per proprio conto (in nome proprio o altrui), l'incompatibilità viene meno qualora l'attività d'impresa sia diretta:

1. alla gestione patrimoniale,
2. allo svolgimento di attività di mero godimento o conservative,
3. allo svolgimento di attività strumentali o ausiliari all'esercizio della professione (società c.d. di servizi),

ovvero qualora l'iscritto svolga l'incarico di amministratore in base a specifico mandato professionale.

L'esercizio di attività di impresa agricola, in linea di principio precluso all'iscritto, è, pertanto, consentito laddove tale attività si configuri come di mero godimento ovvero meramente conservativa del fondo agricolo (si pensi, ad esempio, al caso in cui i prodotti agricoli siano rivenduti esclusivamente per rientrare delle spese sostenute per la manutenzione e la conservazione dello stesso).

In considerazione dell'oggettiva difficoltà di individuare concretamente le ipotesi in cui tale l'attività possa configurarsi di mero godimento o meramente conservativa³, le Note interpretative della disciplina delle incompatibilità⁴ diramate dal Consiglio Nazionale hanno chiarito che l'esercizio di attività di impresa agricola è incompatibile con l'esercizio della professione solo nel caso in cui l'iscritto-imprenditore agricolo rivesta la qualifica di imprenditore agricolo professionale (cd. IAP)⁵. Il D.lgs. n. 99/2004 stabilisce i parametri relativi all'assunzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale, individuando come IAP l'imprenditore che dedica la maggior parte delle proprie risorse economiche e del proprio tempo all'attività agricola. Si precisa che la qualifica di IAP può essere acquisita anche relativamente all'attività svolta da società di persone, società cooperative e società di capitali, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole. Nel caso di società di persone, tali società sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora:

- lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all' art. 2135 c.c. e

- almeno un socio sia in possesso della qualifica di I.A.P. (per le società in accomandita semplice la qualifica si riferisce ai soci accomandatari).

Alla luce di tali indicazioni, si ritiene che non versi in una situazione di incompatibilità l'iscritto, socio di società semplice che svolga attività di impresa agricola, che non rivesta la qualifica di I.A.P., anche laddove la società stessa rivestisse la suddetta qualifica.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

² Vd. art. 4, co. 2, D.lgs. n. 139/2005.

³ L'art. 4 del D.lgs. n. 139/2005, in effetti, non fornisce ulteriori indicazioni ai fini della verifica della sussistenza, in caso di esercizio di attività di impresa agricola, di una delle suddette ipotesi di esclusione dell'incompatibilità.

⁴ Vd. "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 28/06/2005, n. 139" diramate con nota Informativa CNDCEC n. 26 del 21 marzo 2012.

⁵ Vd. Note cit., par. 4.1, pag. 21.

Il D.lgs. n. 99/2004 stabilisce i parametri relativi all'assunzione della qualifica di imprenditore agricolo professionale, individuando come IAP l'imprenditore che dedica la maggior parte delle proprie risorse economiche e del proprio tempo all'attività agricola. Si precisa che la qualifica di IAP può essere acquisita anche relativamente all'attività svolta da società di persone, società cooperative e società di capitali, qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole. In particolare nel caso di società di capitali, ai fini della qualifica di IAP è necessario che l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, sia idonea a far acquisire agli stessi la qualifica di IAP.